

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 303

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati COVELLI e CUTTITTA

Presentata il 26 luglio 1968

Aumento dei ruoli organici delle carriere dei servizi antincendi, e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le gravi calamità, verificatesi in questi ultimi anni nel nostro Paese con le disastrose conseguenze a tutti note, hanno messo in chiara evidenza la necessità di una più efficiente organizzazione dei mezzi di soccorso alle popolazioni colpite dagli eventi dannosi.

Già nella decorsa legislatura furono presentati alla Camera appositi progetti di legge (stampati 3496 e 3598) per un adeguato aumento dei ruoli organici delle carriere dei servizi antincendi e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; ma essi non giunsero a conclusione per decadenza seguita alla chiusura del Parlamento.

Gli organici sono così rimasti tuttora quelli stabiliti con la legge 13 maggio 1961, n. 469, quali risultano dettagliatamente dalla prima colonna della tabella A annessa alla presente: precisamente 8.301 unità (301 delle carriere dei servizi antincendi e 8.000 sottufficiali e vigili del Corpo nazionale), cui si aggiungono 2.000 unità di volontari ausiliari reclutati annualmente tra i giovani chiamati alle armi per assolvere gli obblighi di leva, e ciò in base alla legge 13 ottobre 1950, n. 913, e all'articolo 15 della legge 13 maggio 1961, n. 469. Tale organico, oggi in vigore, assicura una forza giornaliera — nelle caserme di tutta Italia — che non raggiunge le 3.500 unità (comprese le unità di leva).

Organici questi, assolutamente inadeguati al continuo sviluppo della nostra società nazionale, alle accresciute esigenze ed ai numerosi compiti straordinari fissati dalla legge 26 luglio 1965, n. 966.

Difatti: dai 60.000 interventi di soccorsi effettuati nel 1960 si è giunti nel 1967 ad oltre 100.000 interventi; le visite di prevenzione sono passate dalle 150.000 del 1960 ad oltre 280.000 nel 1967; i servizi di vigilanza sono aumentati dai 400.000 del 1960 a ben 700.000 nel decorso anno.

Intanto le drammatiche alluvioni dell'autunno 1966 ed i recenti disastrosi movimenti tellurici in Sicilia hanno ancora più richiamato l'opinione pubblica e la stampa alla urgente doverosa necessità di potenziare le attrezzature, il personale ed i servizi in genere della protezione civile. Durante le gravissime calamità sovraccennate è stato ovunque rilevato che, se il personale dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fosse stato più numeroso, i comandi provinciali e regionali avrebbero potuto meglio fronteggiare gli eventi con sicuro risparmio di vite umane e di danni alle cose e alle persone, in quanto i contingenti fatti affluire da altre province sono purtroppo giunti sul posto con ritardo e quindi nessun immediato valido aiuto hanno potuto dare alle popolazioni colpite.

Quando si pensa che in altri Stati, come l'Inghilterra e la Francia, l'organico dei vigili del fuoco è per lo meno dieci volte quello del nostro Paese, apparirà ancora più evidente la sproporzione e la insufficienza della nostra situazione organizzativa nel campo della protezione civile.

Si impone perciò una sollecita soluzione del problema mediante un adeguato ampliamento dei ruoli del personale nelle varie carriere e qualifiche.

A ciò mira la presente proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame, onorevoli colleghi, fiduciosi nella vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La tabella A, annessa alla legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

ART. 2.

Il contingente dei vigili volontari ausiliari reclutati annualmente tra i giovani soggetti ad obblighi di leva, di cui alle leggi 13 ottobre 1950, n. 913, e 13 maggio 1961, n. 469, è elevato a 5.000 unità.

ART. 3.

Nella prima applicazione della presente legge e per la durata di un triennio, le promozioni nelle qualifiche da attribuire in tutti i ruoli e gradi del personale saranno conferite per merito comparativo, in temporanea deroga alle norme vigenti.

Le disposizioni contenute nella presente legge avranno effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1968.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato in 3 miliardi circa, sarà provveduto mediante prelievo dai fondi stanziati nel capitolo 3523 relativo ai provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO.

PIANTA PER L'ATTUAZIONE DELL'ORGANICO

UFFICIALI R.T.A.

| Organico attuale | QUALIFICA | Nuovo organico |
|---|--|-------------------|
| <i>A) Carriera direttiva.</i> | | |
| 1 | Ispettore generale capo | n. 3 |
| 10 | Ispettore generale | » 20 |
| 22 | Ispettore capo | » 44 |
| 32 | Ispettore superiore | » 64 |
| 125 | Primo ispettore | » 250 |
| | Ispettore | |
| <i>B) Carriera di concetto.</i> | | |
| — | Coadiutore capo | » 5 |
| 5 | Coadiutore principale | » 15 |
| 20 | Primo coadiutore | » 40 |
| 85 | Coadiutore | » 170 |
| | Coadiutore aggiunto | |
| | Vice coadiutore | |
| <i>C) Carriera ginnica-sportiva.</i> | | |
| — | Ispettore generale ginnico-sportivo | » 1 |
| — | Direttore ginnico-sportivo (a) | » 1 |
| 1 | Ispettore ginnico-sportivo (b) | » 6 |
| <i>D) Personale sottufficiali e truppa.</i> | | |
| 60 | Maresciallo di 1 ^a classe | » 120 |
| 120 | » » 2 ^a » | » 240 |
| 200 | » » 3 ^a » | » 400 |
| 1.800 | Brigadiere e Vice brigadiere | » 3.600 |
| 1.360 | Vigili scelti | » 2.720 |
| 4.460 | Vigili permanenti | » 8.920 |

(a) La qualifica di Direttore ginnico-sportivo, al quale compete lo stipendio annuo lordo di lire 2.582.100, va attribuita, mediante scrutinio per merito comparativo, tra gli ispettori ginnico-sportivi che abbiano maturata l'anzianità di 17 anni nel ruolo.

(b) All'Ispettore ginnico-sportivo è attribuito, all'atto della nomina, lo stipendio annuo di lire 1.324.000; lo stesso consegue, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, gli stipendi annui lordi di lire 1.580.000 e di lire 1.991.600 dopo, rispettivamente, due anni di effettivo servizio dalla nomina e 4 anni di effettivo servizio dalla data di decorrenza dello stipendio annuo lordo di lire 1.580.000.